



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.8.2017
C(2017) 5868 final

Signora Presidente,

la Commissione ringrazia la Camera dei Deputati del parere espresso in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica {COM(2016) 761 final}.

Tale proposta è stata adottata dalla Commissione nel novembre 2016 nell'ambito del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», che contiene importanti misure legislative e non legislative per conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e clima. Tali misure sono intese a porre l'efficienza energetica al primo posto, a realizzare una leadership mondiale nelle energie rinnovabili e a garantire ai consumatori un trattamento equo.

Nel proporre tali misure la Commissione tiene fede alla promessa esposta nel suo programma di lavoro per il 2015 di adottare un quadro strategico per l'Unione dell'energia che definisca le azioni principali da attuare al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ridurre la dipendenza dalle importazioni dai paesi terzi, spingere sull'integrazione dei mercati nazionali dell'energia, migliorare la partecipazione dei consumatori al mercato dell'energia, migliorare l'efficienza energetica, decarbonizzare il mix energetico e promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia.

La definizione dell'obiettivo ambizioso, ma raggiungibile, del 30% per l'efficienza energetica dell'Europa nel 2030 dimostrerebbe che essa è pronta ad assumere un ruolo di guida e darebbe un rinnovato impulso all'impegno dell'Unione europea di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e oltre.

La Commissione accoglie con favore l'ampio sostegno della Camera dei Deputati alle finalità della proposta e prende atto delle sue preoccupazioni in merito ad alcuni aspetti, in particolare per quanto riguarda l'articolo 7 (obbligo di risparmio energetico) e l'articolo 8 (audit energetici). La Commissione è lieta di avere l'opportunità di fornire chiarimenti riguardo alla proposta di efficienza energetica e confida che questi dissiperanno le preoccupazioni della Camera dei Deputati.

*On. Laura BOLDRINI
Presidente della Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio
IT – 00100 Roma*

In relazione all'articolo 7, la Commissione desidera rammentare che gli Stati membri dispongano di un ampio margine di manovra per quanto riguarda il modo in cui realizzare risparmi energetici, che consente loro di tener conto delle condizioni e specificità nazionali. Inoltre, l'articolo 7 mantiene la flessibilità che rispetta la specificità del contesto nazionale e tiene conto dei precedenti risultati nell'efficienza energetica (ad esempio l'azione in fase precoce). Il principio dell'addizionalità permette inoltre di definire politiche nazionali (ad esempio, incentivi fiscali o la regolamentazione degli ostacoli esistenti sul mercato) in aggiunta ai requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione.

La Commissione non ha ritenuto opportuno predisporre un meccanismo basato sull'intensità energetica nell'ambito dell'articolo 7, in quanto l'intensità si evolve nel tempo in funzione delle tendenze economiche. Ciò potrebbe tradursi in obiettivi più rigorosi man mano che l'economia cresce.

Per quanto riguarda le osservazioni della Camera dei Deputati in materia di audit energetici di cui all'articolo 8, la Commissione ritiene che le attuali disposizioni dell'articolo 8 prevedano già una flessibilità sufficiente per garantire l'efficacia in termini di costi nella fase di attuazione nazionale. Al fine di rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri, la Commissione ha anche avviato una collaborazione con le autorità nazionali per elaborare un documento aggiornato di orientamento sull'articolo 8.

In risposta ai quesiti specifici espressi nel parere, la Commissione rinvia la Camera dei Deputati all'allegato.

Le osservazioni formulate nella presente risposta fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla Commissione, che attualmente sta seguendo l'iter legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione auspica di continuare in futuro il dialogo politico con la Camera dei Deputati.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.


Christos Stylianides
Membro della Commissione

Allegato

La Commissione ha esaminato attentamente tutte le questioni sollevate dalla Camera dei Deputati nel suo parere ed è lieta di fornire i chiarimenti seguenti.

In relazione all'articolo 7 la Commissione desidera ricordare che il contesto nazionale è preso in considerazione nel calcolo dei requisiti di risparmio. L'articolo 7 della proposta assicura inoltre una certa flessibilità per quanto riguarda le modalità di introduzione progressiva del risparmio energetico nel corso dell'intero periodo obbligatorio (2021-2030), purché il volume totale dei risparmi energetici richiesti, calcolato per Stato membro, sia raggiunto entro la fine del periodo. Pertanto, gli Stati membri che hanno messo in atto politiche di efficienza energetica per il periodo 2014-2020 beneficeranno del fatto che verrà loro richiesto uno sforzo ridotto per il prossimo periodo 2021-2030.

Inoltre, per quanto riguarda il principio di addizionalità, gli Stati membri possono definire le misure politiche orientate ai settori con il maggior potenziale di risparmio energetico e a vantaggio dei clienti finali. L'obiettivo ultimo è effettivamente quello di aumentare la performance di efficienza energetica negli Stati membri. Data la notevole flessibilità sancita dall'articolo 7, gli Stati membri possono modificare in qualsiasi momento le misure politiche che rispondono al meglio alle loro esigenze specifiche.

La Commissione prende atto della precisazione, relativamente alla soppressione della disposizione dell'articolo 7 che consente che le vendite di energia utilizzata nei trasporti possano essere escluse in tutto o in parte, e ricorda che l'esclusione delle vendite di energia nei trasporti non è un obbligo poiché gli Stati membri possono esercitarla a seconda del contesto e delle esigenze nazionali. Inoltre, la promozione di tecnologie specifiche ai sensi dell'articolo 7 è considerata di competenza dei singoli Stati membri, purché l'obiettivo principale — la realizzazione di risparmi energetici nell'uso finale, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 — sia raggiunto dallo Stato membro entro la fine del periodo obbligatorio.

Per quanto riguarda le osservazioni della Camera dei Deputati in materia di audit energetici di cui all'articolo 8, la Commissione desidera sottolineare che il documento aggiornato di orientamento sull'articolo 8, in preparazione presso i servizi della Commissione, dovrebbe includere le metodologie per migliorare il rapporto costo/efficacia dei requisiti degli audit energetici. Ciò potrebbe essere fatto pubblicando orientamenti in materia di metodologie da definire e applicare a opera delle autorità nazionali competenti per le diagnosi energetiche. Tali orientamenti potrebbero anche portare a un migliore allineamento degli audit energetici tra i diversi paesi, come auspicato dalla Camera dei Deputati nel suo parere.

La Commissione prende atto dei suggerimenti riguardanti il miglioramento delle misure tecniche per garantire la qualità degli audit energetici e, a tale riguardo, esprime grande apprezzamento per l'esperienza italiana.